

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di: (a) pulizia aeromobili, (b) smistamento bagagli in partenza e riconsegna bagagli in arrivo, nonché dei seguenti servizi su richiesta: (c), presa e carico bagagli, merce e posta sulle stive di taluni aeromobili in partenza dall'aeroporto di Firenze, nonché di scarico di bagagli, merce e posta dalle stive di taluni aeromobili in arrivo e (d) assistenza ai magazzini lost e found e servizio di facchinaggio bagagli passeggeri area arrivi e/o partenze e raccolta carrelli bagagli passeggeri in aree esterne - numero CIG 073968468A

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Al 04 febbraio 2011

Quesito n°1:

“Potete confermare che in virtù della direttiva comunitaria 2004/18 e della sentenza 2010/06 del Consiglio di Stato è possibile partecipare alla procedura dichiarando nella documentazione di gara di procedere all'esecuzione dell'appalto mediante cooptazione di un'azienda sprovvista dei requisiti”

Risposta n°1:

“L'art. 95, c. 4, del D.P.R. 554/1999 (oggi articolo 92 del DPR n. 207/2010) consente al singolo concorrente o ai concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo e che hanno i requisiti per partecipare alla gara, di raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In relazione all'applicabilità in via analogica dell'istituto della cooptazione agli appalti di servizi, si sottolinea che, secondo la dir. 04/18, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, non può ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. Ciò ha indotto il Consiglio di Stato ad affermare (sent. 2010/06) che la possibilità per l'impresa concorrente di ricorrere alla cooptazione, sebbene prevista per i soli lavori, è espressione di un principio di derivazione comunitaria, applicabile a tutti i pubblici appalti.

L'associazione in cooptazione è pertanto ammessa nel rispetto delle condizioni previste dalla norma sopra citata e nel rispetto del disciplinare di gara. Quest'ultimo impone alla cooptata esecutrice del servizio il possesso del certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra rilasciato dall' ENAC ai sensi del relativo Regolamento ENAC in vigore”

Pagina 1/3

Quesito n°2 :

“I servizi di cui ai punti (a) - (b) e (c) – (d) possono essere posseduti per uno o più servizi, nella loro totalità per un importo complessivo nei 24 mesi pari o superiore a euro 1.350.000”

Risposta quesito n°2:

“Il Disciplinare di Gara, tra i requisiti richiesti, prevede espressamente che l’impresa offerente abbia eseguito per almeno 24 mesi consecutivi negli ultimi tre esercizi (2007, 2008, 2009) presso aeroporti dell’Unione Europea:

- sia il servizio di (a) Pulizia Aeromobili sia il servizio di (b) Smistamento Bagagli in partenza e riconsegna bagagli in arrivo, per un importo complessivo almeno pari ad Euro 1.000.000,00;
- nonché almeno uno dei seguenti ulteriori servizi: (c) Presa e carico bagagli, merce e posta sulle stive e (d) Assistenza ai magazzini lost e found e servizio di facchinaggio bagagli passeggeri area partenze e raccolta carrelli bagagli passeggeri in aree esterne, per un importo complessivo almeno pari ad Euro 350.000,00.

Ciò significa che l’impresa concorrente potrà ritenersi in possesso del suddetto requisito a condizione che la stessa abbia eseguito per almeno 24 mesi consecutivi negli ultimi tre esercizi (2007, 2008, 2009) presso aeroporti dell’Unione Europea entrambi i servizi di cui alle lettere a) e b) per l’importo complessivo di almeno Euro 1.000.000, nonché (in aggiunta) almeno uno dei servizi di cui alle lettere c) e d) per l’importo complessivo di almeno Euro 350.000.”

Quesito n°3:

“Il certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra rilasciato da ENAC, può essere posseduto dal consorzio o in alternativa da una delle consorziate esecutrici del servizio”

Risposta quesito n°3:

[NOTA: non è ben chiaro di che consorzio si tratta. Pertanto, la risposta di seguito riportata è corretta solo se la scrivente è un consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c d.lgs. 163/06) o un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b d.lgs. 163/06).]

“Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 35 del D.Lgs. 163/2006), i requisiti di idoneità tecnica per l’ammissione dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio

Pagina 2/3

annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Pertanto, ai sensi del citato articolo, applicabile in via analogica, il Vostro Spettabile Consorzio Stabile al fine di poter partecipare alla procedura di gara, in conformità alla normativa citata, deve essere esso stesso in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria espressamente richiesti dal bando di gara, non essendo sufficiente il possesso degli stessi da parte dei soli singoli consorziati.”

Prot: 39/G.P.S.N./2011

Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola D'Ippolito

